



Consorzio B.I.M.
VALLE DEL CHIESE

**CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DEGLI ARTT. 175 E 193 D.LGS. 267/2000 - ASSESTAMENTO - 3^ VARIAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024**

IL DIRETTORE
Fioroni dr.ssa Lara

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che con deliberazione dell'Assemblea generale n. 3 di data 30.03.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati;

ORIGINALE

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea generale n. 6 del 29.04.2022, con la quale è stata approvata la 1^ variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n.19 del 17.05.2022, relativa al Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, con la quale è stata approvata la conseguente variazione al bilancio di previsione 2022-2024 (2^ variazione);

Vista la deliberazione n. 9 di data 29.06.2022, esecutiva, con la quale l'Assemblea generale ha approvato il Rendiconto della gestione 2021;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento,
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (a) e accantonato nell'avanzo di amministrazione (b), in base alla quale:

- a. si da atto della congruità del Fondo Crediti stanziato nel bilancio di previsione,
- b. si da atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, già accantonato nel risultato di amministrazione per € 30.000,00;

Si da atto inoltre della congruità dell'accantonamento effettuato nel risultato di amministrazione

ORIGINALE

per € 7.000,00, a titolo di Fondo Accantonamento TFR dipendenti;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto di incrementarne l'ammontare per € 5.000,00, da € 15.133,00 ad € 20.133,00, al fine di far fronte a tutte le eventuali necessità che dovessero presentarsi in corso d'anno, e dando atto che si rimane entro i limiti di stanziamento previsti dalla legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportata al documento allegato A):

Sentita l'esposizione del Presidente in ordine alle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di contabilità, così come analiticamente esposte nell'allegato B) "Variazioni di Bilancio – Entrate e Spese – Esercizio 2022, 2023 e 2024", allegato alla presente deliberazione;

Riguardo alle variazioni di cui al punto precedente, si propongono gli aumenti dei capitoli di spesa e di entrata di cui all'allegato Variazioni di Bilancio – Esercizio 2022, 2023 e 2024, per adeguare gli stessi alle reali e attuali necessità di spesa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, pervenuto in data 25.07.2022 - prot. n. 950, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e d'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e ss.mm.;

ORIGINALE

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Consorziale, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 13 del 26.03.2021;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, con separata votazione espressa per alzata di mano, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 4 del C.E.L., al fine di dar corso tempestivamente all'adozione della convenzione triennale con le scuole dell'infanzia ed all'assegnazione dell'incarico per la redazione del PAESC;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 7 , astenuti n.0 , contrari n. 0, su n. 7 amministratori presenti e votanti, espressi per alzata di mano e accertati dal Presidente

DELIBERA

1. Di confermare il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze della variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato dal prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000 (allegato A);

ORIGINALE

2. che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. di approvare la variazione assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024, (3^a variazione), negli importi riportati nel prospetto allegato B) "Variazioni di bilancio 2022-2024 del 29.07.2022", riguardanti gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di constatare che con delibera dell'Assemblea generale n. 9 di data 29.06.2022 è stato approvato Il rendiconto della Gestione 2021 in base al quale l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 ammonta ad € 927.654,16 di cui:
 - € 37.000,00 accantonato,
 - € 890.654,16 quota libera-disponibile;
5. di stabilire che con la presente variazione è stato applicato al bilancio di previsione 2022-2024 avanzo di amministrazione disponibile per complessivi € 501.220,00, e che pertanto l'avanzo di amministrazione libero ancora disponibile è pari ad € 389.434,16;
6. di stabilire che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;
7. di dichiarare, per le ragioni d'urgenza specificate in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa per alzata di mano, con n. voti favorevoli su n._presenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 e s.m.;
8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

ORIGINALE

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto
Lì, 28.07.2022

IL PRESIDENTE – Claudio Cortella

IL DIRETTORE – Lara Fioroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Direttore consortile certifica che la presente deliberazione

☐diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018

☒è dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018

Lì, 29.07.2022

IL DIRETTORE - Lara Fioroni